

CAMPER CLUB FABRIANO APS
già Camper Club Fabriano

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Camper Club Fabriano assume la denominazione **Camper Club Fabriano APS**, di seguito detta Associazione.

Quale sostenitrice del turismo all'aria aperta cura, rappresenta e tutela gli interessi generali di tutti coloro che esercitano e praticano il turismo itinerante.

Non ha fini di lucro; ha durata indeterminata. E' riconosciuta come apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti dall'organo di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

La sede legale è in Fabriano (AN) in Via Bruno Buozzi 56/B. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione modifica lo statuto attualmente in vigore nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 art. 35 e 36 e sue modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART.2 - STATUTO

L'Associazione di promozione sociale "Camper Club Fabriano APS" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge sul Registro Unico RUNTS e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere "f", "i" e "k", intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e nazionalità diverse. A tal fine l'attività istituzionale dell'Associazione sarà quella di:

- Promuovere, coordinare e tutelare l'attività campeggistica, il turismo itinerante e sociale, l'associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta, per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente.
- Promuovere, rappresentare e difendere i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura nei confronti delle Organizzazioni pubbliche e private competenti.
- Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con propri scopi.
- Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi,

incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate a organi pubblici e privati.

- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali attività, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- a) Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla, fornendo, inoltre, consulenza in fase di progettazione e realizzazione;
- b) Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- c) Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale;
- e) Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto);
- f) Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) Promuovere, partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi;
- h) Favorire lo sviluppo del turismo itinerante orientato alle tradizioni e alla cultura del territorio attraverso la pubblicazione e realizzazione di servizi mirati a far nascere l'interesse dell'utente in merito al patrimonio naturale, artistico, culturale e storico;
- i) Riunire coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, nel massimo rispetto dell'ambiente naturale;
- j) Promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
- k) Promuovere e stabilire relazioni con organismi pubblici, ministeriali, regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati;
- l) Partecipare alle Organizzazioni di turismo, sport, impegno sociale del tempo libero;
- m) Svolgere ogni altra attività connessa o correlata alle attività citate anche se non espressamente elencate e previste dal D. Lgs. 117 del 2017.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE SOCI

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all' Associazione, in quanto ne condividono le finalità, e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy. Nello stesso modulo il socio autorizza l'Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo familiare durante iniziative svolte dalla stessa.

Tutti i soci dovranno essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'Associazione o degli associati.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, spiegando le motivazioni per iscritto.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni delle proprie generalità. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Possono essere soci dell'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri:

- Hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare se in regola con il versamento della quota annuale, direttamente o per delega nella misura stabilita dall'Associazione, partecipare alle attività dell'Associazione, conoscerne i programmi e proporre iniziative e progetti.
- I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
- La quota associativa, stabilita dall'organo di amministrazione dovrà essere versata nei modi e tempi stabiliti dall'Associazione, pena la decadenza dalla qualifica di socio. La quota associativa è non frazionabile, non trasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno inoltre **diritto** specifico di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e a controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali.
- Il nuovo socio ha diritto di voto dopo 3 mesi dalla sua iscrizione nel libro degli associati

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, non può richiedere il contributo versato e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria, o al collegio dei probiviri, se presente nell'Associazione, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione di Promozione Sociale sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale collegio probiviri-vedi art. 18);
- Organo di revisione se sussistono i requisiti art. 30 D.Lgs 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi dell'Associazione.

ART. 11- ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è composta dagli iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista e applicabile.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino a 3 soci, se i soci sono inferiori a 500 e a 5 se i soci sono maggiori o uguali a 500. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal Presidente ed approvata dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea e l'Organo di Amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. La votazione è di norma in forma palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

ART.12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- elegge il Presidente e l'organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo finanziario e il bilancio sociale nei modi previsti;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- elegge fra i suoi componenti la Commissione verifica poteri.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e/o incaricato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, ad Associazione analoga.

ART. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri, ovvero da un numero dispari di membri, compreso il Presidente.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino a 2 mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. E' inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di amministrazione si tengano per via telematica, (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni del Consiglio Direttivo possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell'Assemblea redatto dal verbalizzante. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.

L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- eleggere il Vice Presidente, il Vice Presidente Vicario;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario con funzioni di Tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte, in questo ultimo caso, il Tesoriere coadiuva il Segretario,
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; relativi compiti e responsabilità.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'Assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa,
- redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

ART. 16 - PRESIDENTE

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea, salvo, in quest'ultimo caso proporre all'Assemblea stessa l'elezione di un Presidente di Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di dimissioni o altro evento per la convocazione dell'Assemblea elettiva del nuovo Presidente.

ART. 17 - SEGRETARIO/TESORIERE

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone lo schema del progetto di preventivo finanziario, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo. Qualora l'esercizio economico dell'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, deve essere costituito un Organo di revisione o devono essere incaricati dei Revisori dei conti legali iscritti nell'apposito registro.
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione.

2. Le mansioni di cui alla precedente lettera f) potranno essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere) che collaborerà con il Segretario.

ART. 18 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Ancona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le Associazioni di Promozione Sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- contributi dell'Unione Europea;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 21 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni registrati mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili e i beni registrati mobili, che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dei soci.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - BILANCIO

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e art. 12 del presente Statuto.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

L'Associazione si estinguerà se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, previo parere favorevole dell'organismo di cui all'art.9 della Legge 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

Gli organi sociali della Associazione Camper Club Fabriano in carica al momento della approvazione del presente statuto, rimangono in carica quali organi della Associazione Camper Club Fabriano APS fino alla loro naturale scadenza.

Con l'approvazione del presente statuto Associazione Camper Club Fabriano APS subentra alla Associazione Camper Club Fabriano in tutte le sue funzioni e ne acquisisce il patrimonio.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile ed i requisiti del quadro legislativo vigente ed applicabile.

Fabriano, lì 23/10/2020